

diversi, occorre che i redditi non siano percepiti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato né nell'esercizio di arti e professioni.

Con specifico riferimento all'esercizio di arti e professioni, la sentenza afferma che l'attività prestata dagli sportivi dilettanti non può configurarsi come «semplice collaborazione saltuaria» ma come vera e propria attività di tipo professionale, in presenza di compensi erogati di ammontare complessivo spesso oltre la somma di euro 7.500,00 annuali, in presenza di una specifica preparazione richiesta e in presenza di continuità della prestazione assicurata.

È proprio intorno a questa affermazione che si è accesa in dottrina la discussione più intensa.

Si ritiene infatti che il verificarsi delle circostanze di cui sopra, anche se puntualmente provato, non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare che la prestazione sportiva dilettantistica viene offerta nell'esercizio di arti e professioni.

In particolare si ritiene non sufficiente l'argomentazione relativa alla continuità della prestazione, in quanto nella pratica sportiva è «normale» che i preparatori atletici, gli istruttori, gli allenatori, ecc. si impegnino a fornire un servizio continuativo, in quanto per esempio finalizzato alla partecipazione ad una manifestazione, a un torneo ecc.

È altrettanto «normale» poi che i suddetti tecnici siano adeguatamente preparati, quantomeno per evitare incidenti e tutelare la salute degli sportivi.

22

Finanziamento allo sport

A quali modalità di finanziamento agevolato, alternative ai contributi pubblici, può accedere una associazione sportiva dilettantistica che intenda rinnovare le attrezzature sportive da impiegare presso la propria sede sociale?

S.C.

Risponde Maurizio Mottola

La principale forma di finanziamento è sicuramente quella garantita dall'Istituto per il Credito Sportivo. Si tratta di un ente di diritto pubblico con personalità giuridica finalizzato alla concessione del credito nella forma di mutui a medio e lungo termine.

Tra le attività finanziabili si annovera l'acquisto delle attrezzature strumentali all'attività sportiva, a condizione che il soggetto acquirente si impegni ad assicurare la strumentalità delle attrezzature al raggiungimento delle finalità sportive per tutta la durata del mutuo.

L'Istituto opera, tra gli altri soggetti, con le associazioni sportive riconosciute dal Coni e la richiesta di finanziamento, in linea generale, deve contenere l'istanza di mutuo, il business plan e una garanzia (reale, personale o fideiussoria).

Il credito può essere concesso sotto forma di finanziamento a medio e lungo termine, a tasso fisso o variabile, eventualmente agevolato in presenza di specifiche convenzioni (l'elenco dei soggetti con i quali l'Istituto ha stipulato una convenzione è disponibile, assieme a tutte le altre informazioni utili e alla modulistica, presso il sito web www.creditosportivo.it).

IMPOSTE INDIRETTE

1.3

Successione con accatastamento

Nell'eredità lasciata da mio padre, recentemente scomparso, è compresa una casa in parte non accatastata per una porzione frutto di ampliamento risalente a parecchi anni fa. Cosa occorre fare per poter regolarizzare la successione?

G.C.

Risponde Stefano Baruzzi

Ai fini fiscali e catastali occorre regolarizzare l'accatastamento della porzione mai denunciata, verificando che alla stessa non sia stata ancora attribuita dal competente ufficio del territorio un declassamento provvisorio in esecuzione del programma di recupero delle unità immobiliari «fantasma» da tempo avviato e i cui termini di regolarizzazione sono peraltro scaduti, dopo varie proroghe, il 30.4.2011. Sulla base di quanto precisato dalla recente circolare dell'Agenzia del territorio n. 7 del 18.11.2011, par. 4, «qualora nell'attivo ereditario siano ricompresi immobili mai dichiarati, per i quali si è proceduto (a cura dell'Agenzia del territorio) all'iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita presunta, si rappresenta l'opportunità di procedere alla completa regolarizzazione catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione. In difetto, tali immobili devono essere indicati sia con l'identificativo del Catasto Terreni, se presente in partita ordinaria, sia con gli identificativi delle unità immobiliari urbane, così come individuate al catasto edilizio urbano, a cui è stata attribuita la predetta rendita presunta; restano, naturalmente, salvi gli effetti fiscali retroattivi previsti per le successive rendite, proposta e definitiva, stabiliti dall'art. 2, comma 5-bis del dl n. 225/2010, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 10/2011».

Ciò chiarito dal punto di vista fiscale e catastale, peraltro, l'aspetto maggiormente delicato è quello relativo alla possibilità o meno di regolarizzare dal punto di vista edilizio e urbanistico la porzione ampliata (ai fini della possibilità di mantenerla in essere e di poter dare corso a eventuali successivi trasferimenti della proprietà o di diritti reali, per atti tra vivi, in relazione a quanto disposto dall'art. 40 della legge n. 47/85) qualora la stessa non fosse stata semplicemente «dimenticata» ai fini degli adempimenti catastali e fiscali, ma fosse («a monte») stata realizzata abusivamente. In tal senso crediamo sia innanzitutto necessario compiere un'attenta verifica presso i competenti uffici comunali, se del caso con l'ausilio di un tecnico di fiducia, per fare il punto della situazione.

Iva

1.2

Auto di lusso

La recente manovra Monti ha aumentato l'Iva sulle auto di lusso? Quali sono dopo gli ultimi cambiamenti le auto interessate all'aumento?

G.F.